

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 50/A III^a Legislatura

"FONDO DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA G.R."

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/11/1980.

REGIONE PUGLIA

D.D.L.

Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.

- ART. 1 -

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

- ART. 2 -

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato- Economato della Giunta Regionale, ai sensi della L/R/ n.2 del 25.1.77.

- ART. 3 -

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

- ART. 4 -

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1980, a £.20.000.000.=, si fa fronte con le disponibilità previste dal Cap. 00126 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 approvato con legge regionale n.20 del 22.3.1980

Edu -

./.

REGIONE PUGLIA

- ART. 5 -

Gli oneri relativi agli anni 1981 e successivi trovano copertura nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1980



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il _____